



Bruxelles, 14.7.2015  
COM(2015) 342 final

Proposta di

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione  
(domanda presentata dalla Germania – EGF/2015/002 DE/Adam Opel)**

## RELAZIONE

### CONTESTO DELLA PROPOSTA

1. Le regole applicabili ai contributi finanziari del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006<sup>1</sup> (il "regolamento FEG").
2. Il 26 febbraio 2015 la Germania ha presentato la domanda EGF/2015/002 DE/Adam Opel di contributo finanziario del FEG a seguito degli esuberi<sup>2</sup> presso Adam Opel AG e un fornitore in Germania.
3. Dopo aver esaminato tale domanda, la Commissione ha concluso che, in conformità a tutte le disposizioni applicabili del regolamento FEG, le condizioni per la concessione di un contributo finanziario a valere sul FEG sono soddisfatte.

### SINTESI DELLA DOMANDA

Domanda FEG	EGF/2015/002 DE/Adam Opel
Stato membro	Germania
Regione/i interessata/e (NUTS livello 2)	Arnsberg (DE A5)
Data di presentazione della domanda	26 febbraio 2015
Data dell'avviso di ricevimento della domanda	12 marzo 2015
Data della richiesta di ulteriori informazioni	12 marzo 2015
Termine per l'invio di ulteriori informazioni	23 aprile 2015
Termine per il completamento della valutazione	16 luglio 2015
Criterio di intervento	Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG
Impresa principale	Adam Opel AG
Numero di imprese interessate	2
Settore/i di attività economica (divisione della NACE Revisione 2) <sup>3</sup>	Divisione 29 (Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi)
Numero di filiali, fornitori e produttori a valle	1
Periodo di riferimento (quattro mesi):	15 agosto 2014 – 15 dicembre 2014
Numero di esuberi durante il periodo di riferimento (a)	2 881

<sup>1</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.

<sup>3</sup> GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

Numero di esuberi prima e dopo il periodo di riferimento (b)	0
Numero totale di esuberi (a + b)	2 881
Numero totale di beneficiari ammissibili	2 881
Numero totale di beneficiari interessati	2 692
Numero di giovani beneficiari che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET)	0
Bilancio per i servizi personalizzati (in EUR)	11 151 640
Bilancio per l'attuazione del FEG <sup>4</sup> (in EUR)	446 066
Bilancio complessivo (in EUR)	11 597 706
Contributo del FEG (60 %) (in EUR)	6 958 623

## VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

### Procedura

4. La Germania ha presentato la domanda EGF/2015/002 DE/Adam Opel il 26 febbraio 2015, entro 12 settimane dalla data in cui sono stati soddisfatti i criteri di intervento di cui all'articolo 4 del regolamento FEG. La Commissione ha accusato ricevimento della domanda il 12 marzo 2015, entro due settimane dalla data di presentazione della medesima, e contestualmente ha chiesto alla Germania ulteriori informazioni, che sono state fornite entro sei settimane dalla data della richiesta. Il termine di 12 settimane dal ricevimento della domanda completa entro il quale la Commissione deve completare la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario, scade il 16 luglio 2015.

### Ammissibilità della domanda

#### *Imprese e beneficiari interessati*

5. La domanda riguarda 2 881 lavoratori collocati in esubero da Adam Opel AG e un fornitore. L'impresa principale opera nel settore economico classificato alla divisione 29 della NACE Rev. 2 (Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi). I collocamenti in esubero operati dall'impresa principale si concentrano principalmente nella regione di livello NUTS 2<sup>5</sup> di Arnsberg (DE A5).

<b>Imprese e numero di esuberi durante il periodo di riferimento</b>	
Adam Opel AG	2 826   Johnson Controls 55
<b>Numero totale di imprese: 2</b>	<b>Numero totale di esuberi: 2 881</b>
<b>Numero totale di lavoratori autonomi la cui attività è cessata:</b>	<b>0</b>
<b>Numero totale di lavoratori dipendenti e di lavoratori autonomi ammissibili:</b>	<b>2 881</b>

<sup>4</sup> A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1309/2013.

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 1046/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 34).

### *Criteri di intervento*

6. La Germania ha presentato la domanda in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata.
7. Il periodo di riferimento di quattro mesi va dal 15 agosto 2014 al 15 dicembre 2014.
8. Gli esuberanti durante il periodo di riferimento sono i seguenti:
  - 2 826 lavoratori collocati in esubero presso Adam Opel AG,
  - 55 lavoratori collocati in esubero presso Johnson Controls Objekt Bochum GmbH & Co. KG, un fornitore di Adam Opel AG.

### *Calcolo degli esuberanti e delle cessazioni di attività*

9. Gli esuberanti durante il periodo di riferimento sono stati calcolati come segue:
  - 2 881 a partire dalla data in cui il datore di lavoro notifica al singolo lavoratore la collocazione in esubero o la risoluzione del contratto di lavoro.

### *Beneficiari ammissibili*

10. Il numero totale dei beneficiari ammissibili è di 2 881.

### *Legame tra gli esuberanti e la crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009*

11. Al fine di stabilire il legame tra gli esuberanti e la crisi finanziaria ed economica mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009, la Germania sostiene che, a causa della crisi, il numero di automobili vendute in Europa ha raggiunto il livello minimo dal 1997. Le vendite in Europa occidentale sono diminuite drasticamente e hanno raggiunto il minimo storico degli ultimi 20 anni<sup>6</sup>. A causa della crisi economica e finanziaria, tra il 2007 e il 2013 si è registrato un calo del 25 % del numero di automobili di nuova immatricolazione negli Stati membri dell'UE e dell'EFTA (da oltre 16 milioni a 12 milioni di automobili di nuova immatricolazione, secondo l'Associazione dei costruttori europei di automobili). I costruttori di autoveicoli di piccole e medie dimensioni del segmento di prezzo medio sono stati particolarmente colpiti, mentre le vendite di autoveicoli economici nonché di fascia alta e di lusso non sono state altrettanto colpite dalla crisi. L'associazione dei costruttori di automobili tedeschi (Verband der Automobilindustrie) registra dal 2007 una riduzione evidente della quota di mercato di tutti i produttori sul mercato europeo di veicoli di piccole e medie dimensioni del segmento di prezzo medio, come Opel, Fiat, PSA, Renault (esclusa Dacia), Ford e Toyota. Oltre alla diminuzione generale delle vendite di automobili si è potuto osservare un passaggio dai veicoli di prezzo medio alle utilitarie. Il forte calo delle vendite complessive di automobili è attribuibile alla crisi economica e finanziaria in atto. Tra il 2007 e il 2013 EUROSTAT rileva un aumento significativo della disoccupazione nell'UE (dal 7,2 % nel 2007 al 10,8 % nel 2013) che probabilmente ha avuto un impatto sulla spesa dei consumatori.

---

<sup>6</sup> Associazione dei costruttori europei di automobili (ACEA), *The Automobile Industry Pocket Guide 2014-2015* (Guida tascabile 2014-2015 dell'industria automobilistica), pag. 57f.

12. Adam Opel AG, costruttore di automobili tedesco acquisito nel 1931 da General Motors, vende le automobili di marca Opel e Vauxhall principalmente sul mercato europeo ed è uno dei principali attori nel segmento di prezzo medio dei veicoli di piccole e medie dimensioni, dunque particolarmente colpito dalla crisi. A seguito della situazione sopra descritta, le vendite di automobili Opel/Vauxhall in Europa sono diminuite drasticamente (del 39 % tra il 2007 e il 2013).
13. In conseguenza del forte calo delle vendite di automobili, Adam Opel AG si è trovata con un eccesso di capacità. Dato che i costi fissi per la gestione di un impianto di produzione sono rimasti invariati, una riduzione del numero di veicoli prodotti ha comportato un aumento dei costi di produzione per veicolo e, di conseguenza, una riduzione del margine. Adam Opel AG gestisce attualmente cinque impianti per la produzione di automobili Opel e Vauxhall in Europa: due in Germania (il terzo impianto, Bochum, è chiuso dal 31 dicembre 2014 ed è oggetto della presente proposta), uno in Polonia, uno nel Regno Unito e uno in Spagna.
14. Ad oggi il settore alla divisione 29 della NACE Revisione 2 (Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) è stato oggetto di 21 domande FEG, di cui 11 riconducibili alla globalizzazione degli scambi commerciali e 10 alla crisi economica e finanziaria mondiale. In molti di questi casi entrambi i criteri (globalizzazione e crisi) hanno influenzato in misura variabile la decisione di licenziare lavoratori. Spetta quindi allo Stato membro determinare la causa principale in una domanda specifica e presentare un'analisi motivata della correlazione tra gli esuberanti e tale criterio particolare, indicando un chiaro nesso di causalità.

*Eventi all'origine degli esuberanti e delle cessazioni di attività*

15. L'evento all'origine di questi esuberanti è la chiusura definitiva dell'impianto di produzione di Adam Opel AG di Bochum. Tra il 2007 e il 2013 Opel ha ridotto del 55 % i volumi di produzione dell'impianto di Bochum. La sovrapproduzione causata da un forte calo delle vendite di automobili in conseguenza della crisi economica e finanziaria ha costretto Adam Opel AG a riadattare la sua capacità produttiva in Europa al fine di adeguarla alla domanda. Il conseguente processo di ristrutturazione ha portato alla chiusura dell'impianto di produzione di Opel ad Anversa, in Belgio. La chiusura dell'impianto di Anversa è stata oggetto della domanda EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium che il Belgio ha formulato riferendosi al criterio della crisi. Il persistere della crisi economica e finanziaria mondiale ha costretto Adam Opel AG a ridurre nuovamente la propria capacità produttiva e a chiudere uno dei suoi stabilimenti restanti. Dato che le linee di automobili prodotte nell'impianto di Bochum stavano per giungere al termine dei rispettivi cicli di produzione, Adam Opel AG ha deciso di chiudere questo specifico stabilimento.
16. Nel febbraio 2013 Adam Opel AG ha cercato di giungere ad un accordo collettivo con la sua forza lavoro tedesca offrendo di mantenere aperti tutti gli impianti di produzione tedeschi nonché occupazione garantita a tutti i lavoratori in Germania fino alla fine del dicembre 2016. L'impianto di produzione di Bochum sarebbe stato chiuso entro la fine di tale periodo. Le parti sociali di tutti gli impianti di produzione interessati, ad eccezione di Bochum, hanno approvato il piano. Per quanto riguarda l'impianto di produzione di Bochum, che nel 2013 impiegava ancora una forza lavoro di 3 280 unità, Adam Opel AG ha proseguito i negoziati con i lavoratori metalmeccanici del sindacato IG Metall. Un'ulteriore riduzione delle vendite di automobili ha costretto Adam Opel AG a chiudere l'impianto di produzione di Bochum in anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente. Nel giugno 2014 le parti

sociali hanno accettato la chiusura dell'impianto alla fine di dicembre 2014 e la creazione di una società di ricollocamento. Nell'agosto 2014 a tutti i lavoratori sono stati offerti accordi per beneficiare dei servizi delle società di ricollocamento. 2 637 di essi hanno firmato un accordo tripartito per essere assunti da una società di ricollocamento al termine del rapporto di lavoro con Adam Opel AG.

17. La creazione di una società di ricollocamento non è obbligatoria a norma del diritto tedesco. Non sussiste alcun obbligo da parte della società che procede ai licenziamenti di contribuire alla creazione di una società di ricollocamento. Senza la partecipazione della società che procede ai licenziamenti non verrebbe istituita nessuna società di ricollocamento e il personale licenziato sarebbe disoccupato. Se la società che procede ai licenziamenti si offre di partecipare e se le parti sociali si accordano sulla creazione di una società di ricollocamento, il diritto sociale tedesco stabilisce il quadro giuridico (§§ 110 e 111, SGB III).
18. In seguito alla chiusura dell'impianto di Adam Opel AG, il suo fornitore Johnson Controls Objekt Bochum GmbH&Co. KG ha dovuto adeguare a sua volta la propria capacità produttiva e ha deciso di chiudere gli impianti di produzione dei componenti Opel. Il 23 settembre 2014 le parti sociali hanno concordato un piano sociale. Di conseguenza 55 lavoratori sono stati licenziati. Il piano sociale non comprende la creazione di una società di ricollocamento e il personale in esubero è disoccupato.

*Effetti previsti degli esuberi sull'economia e sull'occupazione a livello locale, regionale e nazionale*

19. Gli esuberi hanno ripercussioni negative significative sull'economia locale di Bochum. Bochum è una città nell'area della Ruhr, una regione industriale a forte urbanizzazione nello stato federale tedesco del Nord Reno-Westfalia. A partire dagli anni '60 l'area della Ruhr, tradizionalmente una regione di estrazione del carbone e di produzione dell'acciaio, ha dovuto affrontare enormi sfide strutturali. Considerando che negli anni '80 il settore dell'estrazione del carbone impiegava ancora più di 100 000 lavoratori, questo numero si è ridotto del 90 % circa. Si prevede che l'estrazione del carbone nell'area della Ruhr cesserà entro il 2018, quando i sussidi governativi giungeranno a termine. Il tasso di disoccupazione nell'area della Ruhr raggiunge già livelli molto superiori alla media tedesca. Il tasso di disoccupazione nella città di Bochum è attualmente dell'11 % (28 809 cittadini disoccupati sono registrati presso i servizi pubblici per l'impiego locali). L'assenza di una società di ricollocamento nel caso di Opel avrebbe comportato un aumento del numero di disoccupati di oltre il 5 %. Oltre il 25 % del personale in esubero ha più di 55 anni e l'impatto sul numero di disoccupati di questa specifica fascia di età sarebbe stato ancora più significativo (a Bochum vi sono attualmente 4 940 disoccupati di età superiore ai 55 anni iscritti agli uffici di collocamento).

### **Beneficiari interessati e azioni proposte**

*Beneficiari interessati*

20. Il numero stimato di lavoratori collocati in esubero che dovrebbero beneficiare delle misure è di 2 692. La ripartizione di questi lavoratori per sesso, cittadinanza e fascia di età è la seguente:

Categoria		Numero di beneficiari interessati	
Sesso:	uomini:	2 583	(95,95 %)
	donne:	109	(4,05 %)
Cittadinanza:	cittadini UE:	2 552	(94,80 %)
	cittadini non-UE:	140	(5,20 %)
Fascia di età:	15-24 anni:	60	(2,23 %)
	25-29 anni:	48	(1,78 %)
	30-54 anni:	1 878	(69,76 %)
	55-64 anni:	706	(26,23 %)
	oltre i 64 anni:	0	(0 %)

#### *Ammissibilità delle azioni proposte*

21. Come indicato sopra, le parti sociali hanno concordato la creazione di società di ricollocamento e hanno affidato a TÜV Nord Transfer GmbH la creazione di tre di esse che si rivolgono a tre gruppi diversi di lavoratori collocati in esubero dell'impianto di Adam Opel AG di Bochum. Ciò è necessario in quanto un totale di 188 lavoratori fa parte di un gruppo cosiddetto di "chiusura" il cui compito è chiudere gli impianti. Considerando che la maggior parte dei lavoratori licenziati è passata alla prima società di ricollocamento il 1° gennaio 2015, i membri dei gruppi di "chiusura" sono passati alla seconda e alla terza società rispettivamente il 1° aprile e il 1° luglio 2015. Secondo il piano sociale, Adam Opel AG ha convenuto di offrire misure supplementari ai suoi ex dipendenti. Queste offerte e queste misure supplementari sono fornite dalla società di ricollocamento, ma non rientrano nella domanda FEG. Non appena le autorità tedesche avranno sufficiente certezza dell'imminente erogazione dei finanziamenti del FEG, ai 55 ex lavoratori licenziati di Johnson Controls Objekt Bochum GmbH & Co. KG sarà proposto di prendere parte alle misure adottate dalle società di ricollocamento. Non firmeranno un contratto di lavoro con la società di ricollocamento, ma sarà loro consentito partecipare alle misure finanziate dal FEG adottate dalla società di ricollocamento. L'insieme di tutte le misure seguenti forma un pacchetto di servizi personalizzati coordinati dalle società di ricollocamento e mira al reinserimento professionale dei lavoratori collocati in esubero:

- Misure di formazione professionale (Qualifizierungen): sono offerte ai lavoratori ammissibili a seguito di interviste di elaborazione dei profili e di orientamento professionale con l'intento di aiutarli a trarre beneficio dalle opportunità sul mercato del lavoro. I corsi di formazione offerti si concentreranno sui settori con prospettive future quali le TI, i trasporti, la logistica o l'elettronica. I corsi possono essere erogati a singoli o a gruppi e spaziano dalle competenze di base ai corsi di miglioramento delle competenze e di preparazione dei partecipanti ai cambiamenti a livello di carriera, al lavoro in altri settori o all'avvio di un'attività in proprio.
- Orientamento professionale (Beruforientierung): questo pacchetto comprenderà vari strumenti quali: analisi del mercato del lavoro, ricerca di un

lavoro, diffusione delle conoscenze in materia di strategie di promozione di se stessi, la domanda di lavoro nonché formazione al colloquio di lavoro.

- Gruppi tra pari / seminari: si tratterà di incontri di gruppo con il supporto di un facilitatore che aiuterà i partecipanti a scambiarsi idee e riflessioni. I gruppi tra pari possono affrontare una serie di temi quali la gestione del tempo, l'autogestione, il diritto del lavoro, la promozione di misure sanitarie o le tecniche di apprendimento.
- Servizi di consulenza per la creazione di imprese (Existenzgründerberatung): comprenderanno un pacchetto di servizi di consulenza per coloro che sono interessati ad avviare un'attività in proprio. Questi servizi comprenderanno misure di tutoraggio personalizzate e ad hoc.
- Ricerca di lavoro (Stellenakquise) / fiere del lavoro (Jobmessen): professionisti nella ricerca di lavoro contribuiranno ad individuare potenziali posti di lavoro vacanti non ancora pubblicati che potrebbero essere adatti ai lavoratori ammissibili. Saranno organizzati eventi quali le fiere del lavoro per facilitare i contatti tra potenziali datori di lavoro e candidati.
- Tutoraggio a posteriori e servizi di consulenza (Nachbetreuung und -Beratung): i lavoratori possono beneficiare di ulteriori servizi di consulenza per l'orientamento dopo aver intrapreso una nuova occupazione al fine di agevolare la transizione verso un nuovo lavoro e di minimizzare il rischio di perdita del posto di lavoro.
- Indennità di formazione (Transferkurzarbeitergeld): equivale al 60 % del reddito netto precedente del lavoratore o al 67 % dello stesso se uno o più minori risiedono nella famiglia del beneficiario. È da versare per un periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui il lavoratore è inserito nella società di ricollocamento.

22. Le azioni proposte qui descritte costituiscono misure attive del mercato del lavoro che rientrano nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 7 del regolamento FEG. Queste azioni non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.
23. La Germania ha fornito le informazioni richieste sulle iniziative obbligatorie per l'impresa interessata in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi e ha confermato che i contributi finanziari a valere sul FEG non sostituiscono tali azioni.

#### *Bilancio di previsione*

24. I costi totali stimati ammontano a 11 597 706 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati pari a 11 151 640 EUR e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, nonché di controllo e rendicontazione pari a 446 066 EUR.
25. Il contributo finanziario totale richiesto al FEG ammonta a 6 958 623 EUR (il 60 % dei costi totali).

Azioni	Numero stimato di partecipanti	Costo stimato per partecipante (cifre arrotondate) (in EUR)	Costi totali stimati (in EUR)



Servizi personalizzati (azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento FEG)			
Misure di formazione professionale (Qualifizierungsmaßnahmen)	1 559	3 445	5 370 244
Orientamento professionale (Berufsorientierung)	750	931	697 917
Gruppi tra pari / seminari	600	388	232 939
Servizi di consulenza per la creazione di imprese (Existenzgründerberatung)	25	3 138	78 456
Ricerca di lavoro (Stellenakquise)	500	657	328 299
Tutoraggio a posteriori e servizi di consulenza (Nachbetreuung / Beratung)	1 050	515	540 711
Totale parziale a): Percentuale relativa al pacchetto di servizi personalizzati:		–	7 248 566 (65,00 %)
Indennità e incentivi (azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG)			
Indennità di formazione (Transferkurzarbeitergeld)	2 637	1 480	3 903 074
Totale parziale b): Percentuale relativa al pacchetto di servizi personalizzati:		–	3 903 074 (35,00 %)
Azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FEG			
1. Attività di preparazione		–	66 910
2. Gestione		–	245 336
3. Informazione e pubblicità		–	22 303
4. Controllo e rendicontazione		–	111 517
Totale parziale c): Percentuale dei costi totali:		–	446 066 (3,85 %)
Costi totali (a + b + c):		–	11 597 706
Contributo del FEG (60 % dei costi totali)		–	6 958 623

26. I costi delle azioni identificate nella tabella di cui sopra come azioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG non superano il 35 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati. La Germania ha confermato che queste azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di ricerca di un'occupazione o di formazione. Solo le attività documentate possono essere prese in considerazione e la Germania si occuperà di fornire una pista di controllo.

### *Periodo di ammissibilità delle spese*

27. La Germania ha iniziato a fornire i servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1° gennaio 2015. Le spese per le azioni di cui sopra sono pertanto ammissibili ad un contributo finanziario del FEG dal 1° gennaio 2015 al 26 febbraio 2017.
28. La Germania ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 1° gennaio 2015. Le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione sono pertanto ammissibili ad un contributo finanziario a valere sul FEG dal 1° gennaio 2015 al 26 agosto 2017.

### *Complementarità con le azioni finanziate da fondi nazionali o dell'Unione*

29. Le fonti di prefinanziamento o cofinanziamento nazionali sono il bilancio federale e la Bundesagentur für Arbeit (servizi pubblici federali per l'impiego). Esse finanziano il contributo nazionale, pari al 40 % dei costi totali delle misure finanziate dal FEG offerte dalla società di ricollocamento. I servizi personalizzati iniziano con l'ingresso dei lavoratori nella società di ricollocamento, che è inizialmente finanziata dal governo tedesco e dalla società che ha proceduto ai licenziamenti. Ai lavoratori sono versate indennità di formazione ("Transferkurzarbeitergeld") che sono ammissibili al FEG, mentre i lavoratori in esubero seguono misure attive del mercato del lavoro (per le quali non è previsto il cofinanziamento del FEG e che durante il periodo iniziale sono finanziate dai meccanismi della società di ricollocamento di cui sopra). Le ulteriori misure attive del mercato del lavoro finanziate dal FEG iniziano a una data successiva, una volta che le autorità tedesche di gestione del FEG sono ragionevolmente sicure che la loro domanda di intervento del FEG sarà accolta.
30. La Germania ha confermato che le misure sopra descritte che ricevono un contributo finanziario a valere sul FEG non riceveranno contemporaneamente contributi finanziari da altri strumenti finanziari dell'Unione.

### *Procedure per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali nonché delle autorità locali e regionali*

31. La Germania ha indicato che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con le parti sociali, come sopra descritto.

### **Sistemi di gestione e di controllo**

32. La domanda contiene una descrizione del sistema di gestione e di controllo che specifica le responsabilità degli organismi coinvolti. La Germania ha comunicato alla Commissione che il contributo finanziario sarà gestito dagli stessi organismi all'interno del Ministero federale del lavoro e degli affari sociali (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) che gestiscono il FSE. Tuttavia, all'interno del "Gruppe Europäische Fonds für Beschäftigung" l'autorità di gestione del FEG è il "Referat EF 4", mentre l'autorità di gestione del FSE è il "Referat EF 1". La "Organisationseinheit Prüfbehörde" è l'autorità di controllo sia del FEG che del FSE. Questi organismi hanno gestito anche i precedenti contributi del FEG alla Germania.

### **Impegni assunti dallo Stato membro interessato**

33. La Germania ha fornito tutte le necessarie garanzie che:
  - saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione,
  - sono state rispettate le condizioni relative agli esuberi collettivi stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'UE,

- le imprese che hanno proceduto ai licenziamenti che hanno proseguito le loro attività anche dopo tali provvedimenti hanno adempiuto agli obblighi di legge in materia di esuberi accordando ai propri lavoratori tutte le prestazioni previste,
- le azioni proposte non riceveranno alcun sostegno finanziario da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione e sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento,
- le azioni proposte saranno complementari alle azioni finanziate dai Fondi strutturali,
- il contributo finanziario a valere sul FEG sarà conforme alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

## **INCIDENZA SUL BILANCIO**

### **Proposta di bilancio**

34. In conformità all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020<sup>7</sup>, il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011).
35. Dopo aver esaminato la domanda relativamente alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento FEG, e tenuto conto del numero di beneficiari interessati, delle azioni proposte e dei costi stimati, la Commissione propone di mobilitare il FEG per l'importo di 6 958 623 EUR, pari al 60 % dei costi totali delle azioni proposte, al fine di erogare un contributo finanziario in relazione alla domanda.
36. La decisione proposta di mobilitare il FEG sarà presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, a norma del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria<sup>8</sup>.

### **Atti collegati**

37. Contemporaneamente alla presente proposta di decisione relativa alla mobilitazione del FEG, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di trasferimento alla corrispondente linea di bilancio per l'importo di 6 958 623 EUR.
38. Contemporaneamente all'adozione della presente proposta di decisione di mobilitazione del FEG, la Commissione adotterà una decisione di concessione di un contributo finanziario mediante un atto di esecuzione, che entrerà in vigore alla data in cui il Parlamento europeo e il Consiglio adotteranno la proposta di decisione di mobilitazione del FEG.

<sup>7</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

<sup>8</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Proposta di

## **DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione  
(domanda presentata dalla Germania – EGF/2015/002 DE/Adam Opel)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006<sup>9</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria<sup>10</sup>, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a motivo del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio<sup>11</sup>.
- (3) Il 26 febbraio 2015 la Germania ha presentato la domanda EGF/2015/002 DE/Adam Opel per un contributo finanziario a valere sul FEG, in seguito alle collocazioni in esubero presso Adam Opel AG e un fornitore in Germania, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento.
- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 6 958 623 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Germania.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

<sup>9</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

<sup>10</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>11</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 6 958 623 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal *[the date of its adoption]*\*

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

\* *Date to be inserted by the Parliament before the publication in OJ.*